



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 261 del 23/02/2023

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP 17. CUP G51B18000470002 - CIG 90712242DB. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSERATURE, POSA ACCIAIO E GETTO CALCESTRUZZO CATOG3 IMPRESA CONSORZIO COGE.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 28/01/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 8.468.516,39 che venivano affidati, in esito a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 1026 del **14/06/2022**, all'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in via Provinciale 700 MONTESE (MO)CF /P.IVA 00279260368**, per un importo contrattuale netto di € 7.876.506,91 di cui € 7.596.499,24 per lavori e € 280.007,67 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 07/11/2022 sotto le riserve di legge.

In data 07/02/2023 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 4055/2023 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **FRANTOIO FONDOVALLE** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **realizzazione cassature, posa acciaio e getto di calcestruzzo per opere in c.a.** rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa **CONSORZIO COGE** con sede in Brescia via Cefalonia 55 Cod. Fisc. e P.IVA 03881480986 per un importo di € 149.000,00 ,I.V.A. esclusa, di cui € 5.500,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Il Consorzio COGE ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori l'impresa F.GASHI SRL con sede in Rovato (BS) via XXV Aprile 138 C.F./P.IVA 03776080982

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Brescia che l'impresa subappaltatrice Consorzio COGE ha fatto richiesta di iscrizione nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" in data 24/10/2017 per il settore noli a caldo, mentre l'esecutrice F.GASHI risulta iscritta per il settore noli a caldo con provvedimento del 07/11/2022 valido fino al 07/11/2023.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

-dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;

-contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 in merito alla clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e dell'art.12 relativamente al rispetto del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;

- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

- Contratto di subappalto contenente la dichiarazione di procedere direttamente al pagamento del subappaltatore ditta CONSORZIO COGE trattandosi di micro-piccola impresa come risulta dal contratto di subappalto (art.7) sottoscritto dalle imprese interessate;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dai D.D.L.L. n. 76./20 convertito in L. n. 120/20 e n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalle norme di gara, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo della categoria prevalente OG3.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 3.067.567,83 pertanto con il presente subappalto di € 149.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 2.918.567,83.

La D.L. ha dato parere favorevole alla richiesta ritenendo i requisiti tecnico-professionali della ditta subappaltatrice adeguati ai lavori da subappaltare per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, mentre i controlli sui requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs n. 50/2016 sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso da parte della U.O. Contratti e Patrimonio.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in via Provinciale 700 MONTESE (MO)CF /P.IVA 00279260368** a subappaltare all'impresa **CONSORZIO COGE con sede in Brescia via Cefalonia 55 Cod. Fisc. e P.IVA 03881480986** (che ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori l'impresa F.GASHI SRL con sede in Rovato (BS) via XXV Aprile 138 C.F./P.IVA 03776080982) i lavori di **realizzazione cassature, posa acciaio e getto di calcestruzzo per opere in c.a.** rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € **149.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 5.500,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) di dare atto che l'impresa Consorzio COGE è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n..INAIL_35522540 del 15/11/2022 valido fino al 15/03/2023 così come l'impresa esecutrice F.GASHI con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n..INAIL_36036847 del 14/12/2022 valido fino al 13/04/2023;

3) di dare atto che La D.L. ha dato parere favorevole alla richiesta ritenendo i requisiti tecnico-professionali della ditta subappaltatrice adeguati ai lavori da subappaltare ed è in possesso di adeguata attrezzatura;

4) di subordinare efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti ai sensi del vigente Disciplinare sui controlli dell'ente;

5) di dare atto che, come specificato in premessa, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;

6) di dare atto che la ditta subappaltatrice Consorzio COGE ha fatto richiesta di iscrizione nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" in data 24/10/2017 per il settore noli a caldo, mentre l'esecutrice F.GASHI risulta iscritta per il settore noli a caldo con provvedimento del 07/11/2022 valido fino al 07/11/2023;

7) di dare atto che il codice CIG è 90712242DB e il codice C.U.P. è G51B18000470002;

8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 2.918.567,83 come importo limite subappaltabile della categoria prevalente ;

9)di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE, alla Ditta subappaltatrice Consorzio COGE, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;

10)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;

11)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-02 FV20.4 (classifica fascicolo) rif arch.435.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 261 del 23/02/2023 pag. n. 5
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)